

VERSO LA LIBERA PROFESSIONE IN AMBITO SANITARIO: INIZIO ATTIVITA' E PARTITA IVA

COLLEGIO INTERPROVINCIALE OSTETRICHE TORINO-ASTI

**Via Norberto Rosa 13/A
10154 TORINO
tel.011/2467002
info@ostetrichetorinoasti.it**

**DOTT. ENRICO ALDERA – COMMERCIALISTA
DOTT.SSA STEFANIA SEVERINO**

INDICE

<i>INTRODUZIONE.....</i>	<i>PAG. 2</i>
<i>INIZIO ATTIVITA' E PARTITA IVA.....</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>CODICE ATTIVITA'.....</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>EMISSIONE DELLA FATTURA</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>REGIMI CONTABILI</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO:IVA.....</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.....</i>	<i>PAG. 14</i>
<i>DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>STUDI DI SETTORE.....</i>	<i>PAG. 16</i>
<i>ISCRIZIONE AL COLLEGIO.....</i>	<i>PAG. 16</i>
<i>ISCRIZIONE INPS.....</i>	<i>PAG. 17</i>
<i>ESEMPI DI FATTURA.....</i>	<i>PAG. 18</i>

INTRODUZIONE

La Libera professione identifica il lavoro intellettuale, disciplinato dall'art. 2229 del Codice Civile, svolto in maniera autonoma, senza vincolo, o quasi, della subordinazione. Per l'esercizio della Libera professione può essere richiesta l'iscrizione ad un Ordine o Collegio o ad un Albo professionale, pur esistendo anche libere professioni senza Ordine o Collegio. Può altresì essere prevista la necessità di una previa abilitazione che si consegue sostenendo e superando un Esame di Stato per l'accesso alla professione medesima, così come stabilisce l'art.33 della Costituzione.

I liberi professionisti operano in settori eterogenei fra loro, settori che, per semplificare, si possono ricomprendere entro tre grandi aree di consulenza professionale che sono quella giuridico-amministrativa, quella tecnica e quella sanitaria.

Il rapporto di **lavoro autonomo** (c.d. locatio operis o contratto d'opera, di cui agli art. 2222 e seg. Codice Civile) è caratterizzata dalla gestione a proprio rischio e dall'organizzazione (solitamente secondo schemi non molto complessi) dell'attività lavorativa da parte dello stesso prestatore, il quale è del tutto libero di determinare in modo, appunto, autonomo, sia l'oggetto, che il tempo, che il luogo della prestazione lavorativa.

L'art. 2094 del Codice Civile definisce, invece, prestatore di **lavoro subordinato** chi "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Dalla definizione emerge che i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono la collaborazione e la subordinazione.

Si definisce, infine, **collaborazione occasionale** o lavoro autonomo occasionale l'attività lavorativa caratterizzata dall'assenza di abitudine, professionalità, continuità e coordinazione.

L'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, definisce le collaborazioni occasionali come:

- attività che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i **30 giorni** nel corso dell'anno solare con un medesimo committente (stesso anno solare, stesso committente);
- in ogni caso, non prevedono compensi superiori a **5.000 Euro**.

Aprire la partita Iva è necessario per tutti coloro che vogliono avviare un'attività in proprio, sia essa un'attività di tipo imprenditoriale o una semplice prestazione di servizi quale ad esempio quella svolta abitualmente dai liberi professionisti.

INIZIO ATTIVITA' E PARTITA IVA

Che cosa è la Partita IVA. Il numero di Partita IVA è un codice numerico formato da 11 caratteri di cui primi 7 servono ad individuare il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultima cifra rappresenta un carattere di controllo.

La Partita IVA **deve essere indicata** su alcuni documenti dell'impresa o del professionista, in particolare **sulle fatture, sulle dichiarazioni fiscali** e sulla home-page dell'eventuale sito web dell'impresa o del professionista.

Come richiedere la Partita IVA. Per richiedere la Partita IVA occorre compilare e presentare un apposito modello, diverso a seconda che si tratti di lavoratore autonomo in forma individuale o di società.

I lavoratori autonomi in forma individuale devono compilare il modello **AA9/10**, mentre le società devono utilizzare il modello AA7/10.

I modelli possono essere prelevati gratuitamente dal sito [Agenzia delle entrate](#), come pure le istruzioni necessarie per la loro compilazione.

Come si presenta il modello per l'attribuzione del numero di Partita IVA. Il modello, debitamente compilato, può essere presentato con varie modalità.

Esso può essere **presentato direttamente** ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso il modello va presentato in duplice esemplare e l'ufficio assegna il numero di Partita IVA. La presentazione può essere fatta anche a mezzo di persona appositamente delegata.

Il modello può essere inviato **per posta** mediante *raccomandata* ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia. In questa seconda ipotesi, il modello va presentato in un unico esemplare e ad esso occorre allegare la copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante.

Infine è possibile l'**invio telematico** del modello, sia direttamente da parte del contribuente sia tramite gli intermediari abilitati. La prova della presentazione, in questo caso, è data dalla comunicazione dell'Agenzia che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.

Entro quanto richiedere la Partita IVA. La domanda di attribuzione del numero di Partita IVA deve essere presentata **entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività.

Nel caso di presentazione del modello di attribuzione del numero di Partita IVA a mezzo posta, le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite. Mentre nel caso di invio telematico del modello, esso si considera presentato nel giorno in cui è trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

I costi da sostenere. Il numero di Partita IVA viene attribuito gratuitamente da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CODICE ATTIVITÀ

Si tratta di un codice identificativo a 6 cifre che classifica imprese e professionisti.

Individuazione codice di attività

L'Agenzia delle Entrate, insieme all'Unioncamere e all'Istat, ha elaborato uno strumento di codifica automatica che consente di attribuire un codice Ateco 2007 sulla base di una descrizione sintetica dell'attività economica fornita dall'utente.

La classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sotto categorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli Paesi per meglio cogliere le specificità nazionali.

L'Istat mette a disposizione un software che consente di attribuire un **codice Ateco 2007 a sei cifre** ad una descrizione sintetica della propria attività economica (max 200 battute).

Possibili classificazioni per "OSTETRICA"

ATTIVITA' DI OSTETRICA INDIPENDENTE

Risultato della ricerca di "ATTIVITÀ DI OSTETRICA INDIPENDENTE" secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

■ 86.90.29

Altre attività paramediche indipendenti nca.

- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, **ostetriche**;
- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti.

EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura è il **documento fiscale obbligatorio** che viene redatto dal venditore o prestatore di servizi, **titolare di Partita Iva**, per comprovare l'avvenuta cessione di beni o servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo.

Deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni).

La fattura deve contenere i **dati identificativi dell'emittente**, quelli del **cliente**, e quelli relativi all'**operazione compiuta** (cessione di beni o prestazione di servizi).

I dati relativi all'**emittente** che debbono essere indicati sulla fattura sono:

- **ditta, denominazione o ragione sociale;**
- **residenza o domicilio;**
- **numero di partita IVA.**

Queste indicazioni sono obbligatorie in base a quanto previsto dal DPR 633/72.

La fattura deve contenere, tuttavia, anche **altri dati dell'emittente** richiesti da altre norme.

La fattura deve contenere anche l'indicazione del **codice fiscale dell'emittente**: lo prevede il D.P.R. 605 del 1973 che contiene disposizioni in materia di anagrafe tributaria.

Dati relativi al **cliente** che devono essere presenti in fattura:

- **ditta, denominazione o ragione sociale;**
- **residenza o domicilio.**

Queste indicazioni sono obbligatorie in base a quanto previsto dal DPR 633/72.

Come si può notare **non è richiesta** l'indicazione del **numero di partita IVA**, se il cliente è un imprenditore o un professionista.

Ovviamente, questo non significa, che tale dato non possa essere indicato in fattura.

Inoltre la fattura deve contenere l'indicazione della:

- **data** di emissione e del **numero** della fattura;
- **corrispettivi** ed **altri dati** necessari per la determinazione della base imponibile;
- valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono;
- ammontare dell'**imponibile**;
- eventuale aliquota Iva;
- eventuale ammontare dell'Iva.

Le norme in materia di IVA, nel caso di cessione di beni, prevedono che la fattura sia emessa entro **lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione** cui si riferisce.

Questa fattura prende il nome di **fattura immediata**.

Nel caso di **prestazione di servizi**, trattandosi di operazione di natura immateriale, la fattura può essere emessa in qualsiasi momento fino al pagamento del corrispettivo.

Le fatture emesse vanno progressivamente numerate. Ogni anno convenzionalmente la numerazione riparte da 1.

RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI

La ritenuta d'acconto è una somma trattenuta (e poi versata dal sostituto d'imposta) come acconto delle imposte IRPEF effettivamente dovute dal professionista. La ritenuta convenzionalmente viene evidenziata nelle fatture.

Colui che emette fattura, per il fatto stesso di aver conseguito dei redditi, dovrà pagare le imposte sul reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi. All'atto dell'incasso della singola fattura non riceverà l'intero importo perché la differenza sarà trattenuta e poi versata all'Erario per suo conto.

Le **ritenute sui redditi di lavoro autonomo** sono disciplinate dall'art.25 del DPR 600/1973.

In particolare ci occuperemo in questo approfondimento delle ritenute operate sui redditi percepiti da coloro che svolgono per **professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo**.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta d'acconto se corrisposti da società, altri enti pubblici e privati e persone fisiche con Partita Iva.

Non viene operata la ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo corrisposti da **privati**.

Il **sostituto di imposta** che corrisponde **redditi di lavoro autonomo** deve operare **all'atto del pagamento del compenso** una **ritenuta a titolo di acconto** dell'IRPEF sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a **oggetti residenti** nel territorio dello Stato, nella misura del 20%.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE

I **sostituti di imposta** devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche.

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

1040 – compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale

ALTRI ADEMPIMENTI A CUI E' TENUTO IL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Il sostituto di imposta deve:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo, rilasciare al lavoratore autonomo un **certificato** che attesti i **compensi corrisposti** e le **ritenute effettuate**.
- presentare il **modello 770** contenente il riepilogo dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi e delle relative imposte.

REGIMI CONTABILI

Dopo aver preso la decisione di avviare un'attività autonoma, il neo professionista dovrà valutare quale sarà il regime contabile e fiscale più conveniente al suo caso. Tale scelta incide considerevolmente nella determinazione dell'imposta sul reddito (IRPEF) da versare.

Le principali tipologie di regimi contabili e fiscali adottabili sono:

- 1) Nuovo Regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2012 (art. 27 del decreto legge n. 98/2011).
- 2) Regime per le nuove iniziative (imposta sostitutiva del 10%);
- 3) Regime dei contribuenti minimi (imposta sostitutiva del 20%);
- 4) Regime semplificato (Tassazione ordinaria IRPEF);
- 5) Regime ordinario (Tassazione ordinaria IRPEF);

1) Nuovo Regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2012

Indirizzata ai giovani che intendano costituire nuove imprese, ed anche a coloro che abbiano perso il lavoro a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Tale regime si applica qualora l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro e **si applica** per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche **che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.**

I requisiti per aderire al nuovo regime fiscale agevolato sono previsti **dai commi da 96 a 117 di cui all'art. 1 della Legge n. 244 del 2007** ([legge finanziaria 2008](#)) che altro non sono che quelli per l'adesione al regime dei contribuenti minimi.

La novità consiste in un **forfait fiscale nella misura del 5% per i primi 5 anni di attività.**

Il nuovo regime ad imposta sostitutiva del 5% per le nascenti imprese o professionali decorrerà dal 1° gennaio 2012 e terminerà con il periodo d'imposta 2015.

Si ricorda, infine, che i soggetti aventi diritto al regime agevolato possono in ogni caso optare per il regime contabile ordinario, restando comunque nelle loro facoltà di approfittare dei benefici in un secondo momento.

La modifica per i giovani che avviano l'attività

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del **trentacinquesimo anno di età.**

Pertanto il giovane che inizia un'attività ed apre la partita IVA potrà usufruire di tale regime (sempre che rispetti i requisiti soggettivi ed oggettivi) **fino al compimento di 35 anni**, avendo la facoltà di restare nel regime agevolato anche per più di 5 anni. Per tutto il resto delle attività avviate dal 1 gennaio 2008 in poi, dal 2012 si applicherà il limite dei 5 anni (es. chi ha aperto l'attività aderendo al regime dei minimi nel 2008 potrà restare nel regime fino all'anno d'imposta 2012, cioè 5 anni).

Requisiti soggettivi ed oggettivi

Come già accennato sopra, per poter accedere a tale regime è necessario possedere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, una attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- La nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso i periodi di praticantato o pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- L'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello del riconoscimento del beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Oltre a questi requisiti, il nuovo Regime, mantiene validi anche quei requisiti in vigore fino al 2011, vale a dire non aver effettuato esportazioni o avere sostenuto spese per dipendenti, non aver acquistato beni strumentali nel triennio precedente per un valore superiore a 15.000 euro, ecc.

2) Regime fiscale delle nuove iniziative produttive

Il **regime fiscale delle nuove iniziative produttive** si applica al periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e ai due successivi. E' stato introdotto dall'art.13 della legge 388/2000.

Tale regime, esercitabile **dietro opzione** barrando il riquadro nella **dichiarazione di inizio attività (modulo AA9)**, prevede il pagamento da parte del contribuente di un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali IRPEF pari al 10% del reddito d'impresa o del reddito di lavoro autonomo**. Quest'ultimo viene determinato nei modi ordinari.

La scelta a tale regime vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate sempre utilizzando il modello AA9.

I soggetti che corrispondono compensi per **prestazioni di lavoro autonomo**, normalmente soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%, **non devono operare la ritenuta** se chi percepisce il compenso applica il regime delle nuove iniziative produttive.

Di conseguenza, la fattura o la parcella emessa dal professionista che applica il regime in esame, non deve contenere l'indicazione della ritenuta d'acconto. Dovrà essere, invece, indicato che si tratta di "*prestazione non soggetta a ritenuta ai sensi dell'art.13 L.388/2000*".

L'applicazione del regime delle nuove iniziative produttive prevede l'applicazione di una serie di **semplificazioni contabili**.

I soggetti ammessi al regime, infatti, sono **esonerati** dai seguenti obblighi:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e IVA;
- liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
- versamento dell'acconto annuale IVA;
- versamento delle addizionali comunali e regionali IRPEF.

Rimangono, invece, gli **obblighi** di:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai fini IVA;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, laddove è prescritto;
- presentazione delle dichiarazioni annuali IVA e IRPEF;
- versamento dell'acconto e del saldo IRAP, ove dovuta;
- tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti di imposta.

Una volta decorso il **triennio** per il quale vale l'agevolazione il contribuente è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di imposte dirette e IVA nei modi ordinari.

Condizioni per l'accesso al regime

L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, che prevede, durante i primi 3 anni di attività, il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% e una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa, a patto che:

- il contribuente non abbia già esercitato, nei 3 anni precedenti, un'attività economica analoga;
- Il fatturato deve essere inferiore ad € 30.987,41.

Vantaggi

I professionisti emettono le fatture di vendita, senza applicare la ritenuta d'acconto; Imposta sostitutiva all'IRPEF del 10%.

Svantaggi

L'imposta non può essere abbattuta da detrazioni;

Il regime diventa generalmente conveniente solo quando il reddito imponibile è superiore ad 8.000 euro (sempre nei limiti di € 30.987 di fatturato) o si è già in possesso di altre forme di reddito. A redditi inferiori, l'imposizione ordinaria sarà inferiore.

Esempio

Ipotizziamo di essere un lavoratore autonomo residente a Torino, con un reddito imponibile pari ad € 10.000. Applicando l'imposta sostitutiva del 10%, il nostro debito sarebbe pari ad € 1.000. Se avessimo optato per la tassazione ordinaria, le imposte a debito sarebbero state pari ad € 1.400 (IRPEF + Add. Reg.) ed avremmo ottenuto un aggravio fiscale di € 400!

Se il nostro reddito fosse stato pari ad € 7.000, mentre la tassazione ordinaria avrebbe determinato un debito di imposta pari ad € 617, nel caso di imposta sostitutiva il debito sarà pari ad € 700.

Occorre evidenziare che, parità di condizioni, all'aumentare delle detrazioni a cui si ha diritto (ad esempio per familiari a carico, spese sanitarie, mutui passivi, ecc.), sale anche il reddito corrispondente alla soglia di convenienza del regime ordinario.

3) Regime dei contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** dell'IVA, IREPF e addizionali comunali e regionali.

L'aliquota applicata è **pari al 20%** del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Il regime dei minimi e` quello naturale in cui ricade un'impresa ovvero un professionista in possesso di determinati requisiti, con possibilità di optare però per il regime ordinario di determinazione delle imposte.

Semplificazioni

Il regime dei contribuenti minimi prevede l'applicazione di una serie di **semplificazioni** di natura contabile e fiscale.

Vediamo quali sono.

Adempimenti non richiesti.

I contribuenti minimi sono **esonerati** dai seguenti obblighi:

IVA:	<ul style="list-style-type: none">• Liquidazione e versamento dell'IVA• Registrazione delle fatture emesse• Registrazione dei corrispettivi• Registrazione degli acquisti• Tenuta e conservazione dei registri e documenti• Rimane l'obbligo di conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali di importazione• Dichiarazione e comunicazione annuale• Compilazione e invio elenchi clienti e fornitori
Redditi:	<ul style="list-style-type: none">• Versamento dell'IRPEF, delle addizionali comunali e regionali• Obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi• Presentazione della dichiarazione IRAP• Applicazione degli studi di settore e dei parametri

Obblighi dei contribuenti minimi

I contribuenti minimi hanno i seguenti obblighi:

- Certificare i corrispettivi (con emissione di fattura, ricevuta o scontrino)
- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali
- Integrare le fatture per acquisti intracomunitari e per le altre operazioni in cui risultano debitori d'imposta (esempio: operazioni soggette al regime del reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta
- Versare, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, l'imposta risultante dalle fatture di acquisto integrate
- Presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi previsti dall'art.22 del [DPR 600/73](#)

L'IVA

I contribuenti minimi non applicano l'IVA sulle operazioni di cessione di beni e sulle prestazioni di servizi.

La fattura emessa o lo scontrino non devono prevedere l'addebito dell'IVA.

Sulla fattura emessa va riportata la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008".

Condizioni per l'accesso al regime

Possono accedere a tale regime, le persone fisiche (no società) residenti in Italia, con un fatturato inferiore ad € 30.000 e che non:

- effettuino cessioni all'esportazione;
- abbiano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;
- abbiano acquistato beni strumentali, nel triennio precedente, di valore complessivo superiore ad € 15.000.

Vantaggi

- Fatture emesse non soggetti ad IVA;
- Esenzione IRAP;
- Esenzione Studi di settore.

Svantaggi

Il reddito viene colpito da un'imposta sostitutiva del **20%** (senza il beneficio delle detrazioni di imposta), che diventa generalmente conveniente solo quando il reddito imponibile superi i 18.000 euro (sempre nei limiti di € 30.000 di fatturato) o si è già in possesso di altre forme di reddito.

Esempio

Ipotizziamo di essere un lavoratore autonomo residente a Torino, con un reddito imponibile pari ad € 10.000. Applicando l'imposta sostitutiva del 20%, il nostro debito sarebbe pari ad € 2.000.

Se avessimo optato per la tassazione ordinaria, le imposte a debito sarebbero state pari ad € 1.400 (IRPEF + Add.) ed avremmo ottenuto un risparmio fiscale di € 600!

4) Regime semplificato

La contabilità semplificata si applica, indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti, ai professionisti non rientranti nei regimi precedenti.

Sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:

- registri Iva (fatture emesse e acquisti);
- registro beni ammortizzabili.

Tassazione

Scaglioni [IRPEF](#) con detrazioni d'imposta;
Reddito soggetto ad IRAP, nel caso di autonoma organizzazione;
Fatture soggette ad IVA, ove applicabile.

5) Regime ordinario

E' possibile adottare il regime ordinario indipendentemente dai compensi conseguiti, tramite opzione con validità annuale, mediante comportamento concreto e poi formalizzato con apposita comunicazione.

Adempimenti contabili

Se si opta per la contabilità ordinaria è obbligatorio tenere i seguenti registri:

- registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari;
- registri Iva (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti);
- registro beni ammortizzabili (facoltativo a condizione che le registrazioni siano effettuate sul registro Iva acquisti).

Tassazione

Scaglioni [IRPEF](#) con detrazioni d'imposta per le società di Capitali;
Reddito soggetto ad IRAP, nel caso di autonoma organizzazione;
Fatture soggette ad IVA, ove applicabile.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: IVA

L'**IVA** è un'imposta indiretta sui consumi, riscossa gradualmente nelle varie fasi di produzione e distribuzione di un **bene** o di un **servizio**. Il **campo di applicazione dell'IVA** è così delineato :

- **Cessioni di beni** e **prestazioni di servizi** effettuate da chiunque nell'esercizio di imprese commerciali, agricole, di arti o professione;
- **Acquisti intracomunitari** da parte dei soggetti di imposta e degli enti esclusivamente non commerciali;
- **Importazioni** (*Paesi extra UE*) da chiunque effettuate.

Operazioni non IVA: Operazioni esenti (art. 10 decreto IVA DPR 633/72)

Sono le cessioni e prestazioni di servizi che **non sono soggette a Iva**.

Queste operazioni:

- *Comportano l'obbligo di fatturazione e registrazione;*
- *Consentono la detrazione solo parziale dell'IVA sugli acquisti.*

Tra le prestazioni di cui sopra ne rientrano anche alcune a carattere sanitario, quali quelle effettuate nello svolgimento dell'attività di ostetrica.

Registri IVA

Tutte le imprese e piccoli imprenditori (ad esclusione dei contribuenti minimi) hanno l'obbligo di tenere due registri IVA:

- il **registro IVA degli acquisti**;
- il **registro delle fatture emesse** o dei **corrispettivi**.

Nel **registro degli acquisti** vanno annotate:

- le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari;
- le bolle doganali;
- le autofatture

Nel **registro delle fatture emesse** vanno annotate:

- le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni;
- le fatture per acquisti intracomunitari;
- le fatture per acquisti da soggetti non residenti;
- le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.

Detrazione e liquidazione Iva

I soggetti che effettuano esclusivamente **operazioni esenti** (elencate all'art.10 del D.P.R.633/72), non applicando l'IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi, non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Rappresenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'ANNO SOLARE precedente a quello di presentazione e determina la liquidazione definitiva del debito o del credito Iva.

Da tale adempimento sono esonerati coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti da Iva.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il modello da presentare deve essere fornito dall'Agenzia delle Entrate e varia a seconda che si tratti della dichiarazione di società o persone fisiche.

Per quanto concerne le persone fisiche il modello da presentare è il UNICO PF, mentre se la persona è lavoratore dipendente o pensionato il modello sarà il 730.

Il **Modello UNICO** è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. Il Modello UNICO Persone Fisiche 2011 si articola a sua volta in due modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, quadri contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, quadri contrassegnati dalla lettera V.

Il reddito di lavoro autonomo (ai fini dell'IRPEF) si determina, in linea di massima, deducendo dai compensi percepiti nell'anno le spese sostenute nell'anno (criterio di cassa). Fanno eccezione alcuni costi deducibili per competenza, come le quote di ammortamento.

Le spese sono deducibili se effettivamente sostenute, cioè **pagate** nell'anno, **documentate** e **inerenti** l'esercizio dell'arte o della professione, con limiti fissati per alcune spese (alberghiere, di rappresentanza, relative a beni o servizi il cui acquisto potrebbe essere fonte di elusione fiscale: automobili, immobili, telefonini..).

APPROFONDIMENTO:

- le spese per i beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività sono deducibili integralmente nell'anno in cui sono state sostenute se il costo unitario dei beni non supera € 516,46; in caso contrario, i beni vanno ammortizzati in quote annuali con i coefficienti previsti da decreti ministeriali (computer: 20%; autovetture: 25%; mobili da ufficio: 12%)

- le spese per l'autovettura (per l'acquisto, compreso il canone di leasing, la manutenzione, il carburante) sono deducibili al 40% limitatamente ad un solo automezzo per ciascun professionista o artista;

Se il professionista/artista ha lo studio/ufficio presso la propria abitazione, sono considerati ad uso promiscuo (deducibilità al 50%) anche le spese telefoniche e le altre utenze; sono sempre ad uso promiscuo le spese per il telefono cellulare;

- le spese alberghiere sono ammesse nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; le spese di rappresentanza nella misura dell'1%; le spese per la partecipazione a congressi, fiere, corsi, nella misura del 50% dell'ammontare sostenuto.

STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità e alla coerenza, e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

Il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.

La coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore.

Sono **esonerati** da tale obbligo i contribuenti minimi.

ISCRIZIONE AL COLLEGIO

In attuazione del principio generale sancito dall'articolo 2229 del Codice Civile, l'articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 233/1946 stabilisce che per l'esercizio delle professioni sanitarie - medico chirurgo, farmacista, medico veterinario e **ostetrica** - è necessaria l'iscrizione all'albo tenuto dal rispettivo ordine o collegio provinciale.

L'obbligo di iscrizione all'albo sussiste per chiunque eserciti la professione ostetrica in qualsiasi forma: alle dipendenze del SSN, di strutture private, in regime libero professionale e di volontariato, come sancito dalle normative vigenti.

Iscrizione al Collegio delle Ostetriche:

- QUOTA ASSOCIATIVA
- E-MAIL: **info@ostetrichetorinoasti.it**
- SITO INTERNET: **www.ostetrichetorinoasti.it**
- Informazioni per rilascio PEC creazione posta elettronica certificata

ISCRIZIONE INPS

L'iscrizione all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) consente di aprire una posizione previdenziale da cui risulteranno i contributi versati relativi al lavoro svolto e da cui sarà calcolata e poi percepita la futura pensione.

Iscrizione alla gestione separata

La **Gestione separata INPS** è stata istituita con la L.335 del 1995 che ha stabilito una forma di previdenza per quei soggetti senza alcuna cassa previdenziale. Pertanto, sono escluse dall'iscrizione alla gestione separata le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo.

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione alla gestione separata può essere effettuata:

- direttamente presso gli **sportelli** dell'INPS;
- **telefonticamente** al numero gratuito 803.164;
- dal sito www.inps.it utilizzando i **servizi on line**.

Termini di versamento

I lavoratori autonomi effettuano i versamenti del contributo dovuto con il meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.

Più precisamente, il professionista dovrà versare:

- entro il termine per il versamento del saldo IRPEF, il **saldo** del contributo relativo all'anno precedente;
- entro il termine per il versamento del primo acconto IRPEF, il **primo acconto** del contributo relativo all'anno in corso pari al **40% del contributo calcolato per l'anno precedente**;
- entro il termine per il versamento del secondo saldo IRPEF, il **secondo acconto** del contributo relativo all'anno in corso pari al **40% del contributo calcolato per l'anno precedente**.

Nel caso di **collaborazioni coordinate e continuative** e **collaborazioni a progetto** i contributi devono essere versati dal committente **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del compenso.

In entrambi i casi i contributi alla Gestione separata INPS devono essere versati utilizzando il modello F24.

ESEMPIO DI FATTURA IN CASO DI REGIME ORDINARIO/SEMPLIFICATO PER PRESTAZIONI ESEGUITE A SOGG. PRIVATI (SENZA PARTITA IVA)

(dati emittente)

Via

CAP Città

Codice fiscale

Partita IVA

(dati cliente)

Spett.le

Fattura del n.

Data

OGGETTO: (Descrizione della prestazione sanitaria).....

Compenso lordo----- 1.000,00 euro

+ Contributo integrativo 4% gestione separata INPS-----40,00 euro

IVA: operazione per prestazione sanitaria esente da IVA effettuata ai sensi dell'articolo 10 comma 1 n.18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif. e soggetta alla vigente imposta di bollo.

bollo-----1,81 euro

TOTALE -----1.041,81 euro

ESEMPIO DI FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO IN CASO DI REGIME ORDINARIO/SEMPLIFICATO PER PRESTAZIONI ESEGUITE A SOGG. CON PARTITA IVA (ES.CASE DI CURA)

(dati emittente)

Via

CAP Città

Codice fiscale

Partita IVA

(dati cliente)

Spett.le (Casa di cura.....)

Fattura del n.

Data

OGGETTO: (Descrizione della prestazione sanitaria).....

Compenso lordo----- 1.000,00 euro

+ Contributo integrativo 4% gestione separata INPS-----40,00 euro

IVA: operazione per prestazione sanitaria esente da IVA effettuata ai sensi dell'articolo 10 comma 1 n.18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif. e soggetta alla vigente imposta di bollo.

bollo-----1,81 euro

TOTALE -----1.041,81 euro

- ritenuta d'acconto 20% su 1.040,00----- 208,00 euro

NETTO DA PAGARE ----- 833,81 euro

in caso di prestazione ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo.

VERSO LA LIBERA PROFESSIONE IN AMBITO SANITARIO: INIZIO ATTIVITA' E APERTURA DELLA PARTITA IVA
ESEMPIO DI FATTURA SENZA RITENUTA D'ACCONTO IN CASO DI REGIME DEI MINIMI

(dati emittente)

Via

CAP Città

Codice fiscale

Partita IVA

(dati cliente)

Spett.le

Fattura del n.

Data

OGGETTO: (Descrizione della prestazione sanitaria).....

Compenso lordo----- 1.000,00 euro

+ Contributo integrativo 4% gestione separata INPS-----40,00 euro

IVA: operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 100 legge finanziaria 2008 (regime dei minimi)

bollo-----1,81 euro

TOTALE -----1.041,81 euro

ESEMPIO DI FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO IN CASO DI REGIME DEI MINIMI

(dati emittente)

Via

CAP Città

Codice fiscale

Partita IVA

(dati cliente)

Spett.le (Casa di cura.....)

.....

Fattura del n.

Data

OGGETTO: (Descrizione della prestazione sanitaria).....

Compenso lordo----- 1.000,00 euro

+ Contributo integrativo 4% gestione separata INPS-----40,00 euro

IVA: operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 100 legge finanziaria 2008 (regime dei minimi)

bollo-----1,81 euro

TOTALE -----1.041,81 euro

- ritenuta d'acconto 20% su 1.040,00----- 208,00 euro

NETTO DA PAGARE -----833,81 euro